



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13

Oggetto:

Destinazione dei Proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla L.n. 120/2010 - Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno Trentuno del mese Gennaio, alle ore 12:30,

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| 1) STEFIO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) MARANGIA | Caterina | V. Sindaco |
| 3) LA ROSA | Salvatore | Assessore |
| 4) LIPARI | Antonino | Assessore |
| 5) NARDO | Sebastiano | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Con l'intervento dei Signori:

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Giuseppa Farrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto Indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/200 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li, 24/01/19

Il Responsabile dell'Area VI
Magg. Sebastiano Barone

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/200 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 24/01/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: **Destinazione dei Proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla L. n. 120/2010 per l'Anno 2019.**

RELAZIONE

Richiamato l'articolo 208, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, il quale recita:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione previste dal presente codice sono devoluti allo stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello stato, nonché da funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo stato sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuate anche attraverso il Centro di Coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione:

b) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza dei veicoli.

c) al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato d' idoneità alla conduzione del ciclomotore.

2-bis Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del decreto -legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al fondo.

3. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinare alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilanci, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,

mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con Delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 -bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale, di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

12-quater. Ciascun Ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'Ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 Cds (sanzioni amministrative per violazioni al Cds)

in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione stradale (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'Ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla Polizia Locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Considerazioni di diritto:

La L. 29 Luglio 2010, n. 120, e l'art. 40 per la parte che qui interessa, come noto, ha ridisciplinato la materia del riparto e della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, già governata dall'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con disposizioni dirette anche agli enti locali territoriali.

Dalla lettura della norma, è manifesta la volontà della legge di continuare a considerare questi proventi come un'entrata con vincolo di destinazione.

Con riferimento ai proventi spettanti agli enti locali, ossia nel caso di accertamento dall'organo di Polizia Territoriale, il vincolo è confermato in misura pari al 50%, la restante quota del 50% invece, può essere utilizzata dall'Ente locale come meglio crede, costituendo un'entrata "libera". In particolare il legislatore, in considerazione della natura aleatoria delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, incerte sia nell'*an* che nel quantum, introduce ulteriori e più pregnanti vincoli quali - quantitativi all'impiego di dette entrate.

Gli elementi di rischiosità giustificano e costituiscono la *ratio* della previsione legislativa di più specifiche forme di destinazione di tali proventi che, in un certo senso, riecheggiano la loro natura straordinaria, escludendo, nel contempo, che l'Ente possa farvi affidamento per finanziare spese ripetitive ed ordinarie, in contrasto con i fondamentali principi di sana e prudente gestione finanziaria.

In buona sostanza, individuata la metà del totale complesso iscritto nel bilancio dell'Ente locale dei proventi contravvenzionali in argomento:

- a) almeno il 25% (ovvero il 12,5 del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) *almeno un ulteriore 25%* (ovvero il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e Municipale;
- c) *la restante quota va a finanziare* altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relativa a:

- *manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente;*
- *installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;*
- *redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;*
- *interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;*
- *svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;*
- *misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale;*
- *assunzioni stagionali a progetto* nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- *finanziamento di progetti* di potenziamento dei servizi di controllo alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- *progetti di potenziamento dei servizi* notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida;
 1. *sotto l'influenza dell'alcool;*
 2. *sotto l'influenza dell'alcool per conducenti* di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
 3. *in stato di alterazione psico-fisico* per uso di sostanze stupefacenti;
- *acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature* dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e Municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- *interventi a favore delle mobilità ciclistiche.*

Resta in ogni caso facoltà dell'Ente, destinare in tutto o in parte la restante quota "libera" del 50% dei proventi alle finalità sopra descritte e vincolate.

Sul tema, di particolare spessore, risulta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti-Toscana, giusta delibera n. 104/201 O/REG del 15 settembre 2010, con cui i giudici contabili toscani forniscono istruzioni sulle modalità di trattamento di queste entrate e sulle loro qualificazione contabile.

Più recente, va segnalato il contributo della Corte dei *Conti-Lazio*, che con Del. n. 142 del 22 dicembre 2011, riaffronta la questione della destinazione delle sanzioni stradali, con particolare riferimento alla copertura di spese connesse all'obbligo degli Enti Locali di assumere misure atte ad eliminare qualsiasi insidia alla circolazione, di veicoli, ma anche degli utenti (in particolare anziani/bambini), che possono ricevere danni dalla presenza di animali non custoditi /senza padrone, ovvero cani randagi, per i quali sussiste l'obbligo a carico dei Comuni di custodia/vigilanza.

Vista la Circolare 24 dicembre 2012, n. 17909 del Ministero dell'Interno a mente della quale dal primo gennaio gli enti locali devono destinare i proventi delle multe nel rispetto dei vincoli imposti dal codice della strada. Diversamente scatterà subito una possibile decurtazione su proventi autovelox e la responsabilità dei gestori. Per tentare di limitare l'uso eccessivo e a volte smodato dei misuratori di velocità da parte dei comuni con l'ultima riforma del codice stradale (L. n. 120 del 2010), si è pensato di creare un meccanismo complesso di ripartizione dei proventi delle multe. Metà dell'incasso autovelox andrà all'organo da cui dipende il controllore e metà all'Ente proprietario della strada. Per un errore di progettazione l'impianto della riforma esclude però a priori tutte le strade in concessione e quindi anche le strade Anas e simili. Di fatto restano quindi sul tappeto solo le strade provinciali e le poche regionali. Per mettere a regime comunque questa regola l'art. 25 della L. n. 120 richiede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a rendere operativa la ripartizione dei proventi ma anche a stabilire nuove regole per la collocazione e l'uso dei dispositivi autovelox. Al ritardo e all'imbarazzo dell'amministrazione ha rimediato il Parlamento che in sede di convenzione il legge del D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto il comma 16 dell'art. 4-ter, in vigore dal 29 aprile 2012. In buona sostanza questo provvedimento dell'ultima ora ha disposto che anche in mancanza del previsto decreto interministeriale la riforma dei proventi autovelox innestata nell'art. 142 del codice stradale dalla L. n. 120 del 2010 entrerà comunque in vigore. Di fatto a decorrere dall'esercizio finanziario 2013. Per tentare di limitare i danni i tecnici ministeriali hanno quindi approvato una bozza di decreto che si compone di un corpo centrale dedicato alle regole burocratiche per lo storno dei proventi e due allegati dedicati rispettivamente al modello di rendiconto annuale e alla madre di tutte le circolari per l'uso dell'autovelox. Ma del documento si è persa traccia e non è stato pubblicato in tempo utile per permettere a regime il sistema "a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto", come ancora previsto dalla L. n. 120 del 2010. Con la circolare natalizia il ministero dell'interno ha cercato di correre ai ripari arrivando però ad una conclusione scontata. A fronte dell'asistematicità del dato normativo, specifica la circolare del 24 dicembre, "rimane ineludibile l'obbligo per gli enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le previsioni di legge". In buona sostanza l'automatismo non può agire senza le norme di dettaglio. L'ulteriore dato certo quindi è rappresentato dal fatto che il decreto dovrà essere approvato prima possibile per evitare ulteriore caos gestionale.

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuato dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012), il quale prevede che in "caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285";

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24.12.2012 prot. n. 17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2019 si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 10.000,00 (diecimila/00),

PROPONE

1. di determinare, per l'anno 2019, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), secondo il prospetto di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
PER LE VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA**

50% proventi contravvenzionali pari ad € 5.000/00, derivanti dalla somma di € 10.000/00

Finalità	Percentuale	Importo
Art. 208, comma 4 lett. A) interventi di sostituzione di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà	25%	€ 1.250/00

Finalità	Percentuale	Importo
Art. 208 comma 4 lett. B), potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale	25%	€ 1.250/00

Finalità	Percentuale	Importo
Art. 208, comma 4 lett. C), interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, pedoni e ciclisti, randagismo.	15%	€ 750/00

Finalità	Percentuale	Importo
Art. 208, comma 4 lett. C), misure di assistenza e di previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale.	20%	€ 1.000/00

Finalità	Percentuale	Importo
Art. 208, comma 4 lett. C), manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, installazione ammodernamento, potenziamento messa a norma e manutenzione delle barriere architettoniche ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade.	15%	€ 750/00

3. di destinare, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2018 in conformità alle finalità indicate nel prospetto medesimo allegato al presente deliberato per formare con esso parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 208 comma 4, commi da 12-bis a 12-quater d.l. 285/1992 per un importo totale pari a € 5.000/00 (quota vincolata) corrispondente al 50% del totale delle sanzioni del codice della strada per le finalità di seguito indicate, nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

4. di scrivere in apposito capitoli dello schema di Bilancio Annuale per l'esercizio 2019 le previsioni di entrata e di spesa indicate.

5. di inviare al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 142 comma 12-quater, del D.Lgs n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2019.

6. di allegare la presente Deliberazione al Bilancio dell'esercizio anno 2019.



IL COMANDANTE
(Magg. Sebastiano Barone)

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di Deliberazione avente come oggetto: Destinazione dei proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla L.n. 120/2010 - Anno 2019.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

DI DETERMINARE, per l'anno 2019, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

DI DESTINARE, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2019 in conformità alle finalità indicate nel prospetto medesimo allegato alla presente deliberato per formare con esso parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 208 comma 4, commi da 12-bis a 12 - quater D.L. 285/1992 per un totale pari a € 5.000,00 (quota vincolata) corrispondente al 50% del totale delle sanzioni del Codice della Strada per le finalità di seguito indicate nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

DI ISCRIVERE in appositi capitoli dello schema di Bilancio Annuale per l'esercizio 2019 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

DI INVIARE al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada relative all'anno 2019;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio dell'esercizio 2019;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n° 142 recepita con Legge Regionale n° 48 dell'11.12.1991;

VISTO il l'art. 208 comma IV° del nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 393 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge.

DELIBERA

- 1) di approvare la superiore proposta;
- 2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Steffio

L'Assessore Anziano

[Signature]

V.
Il Segretario Comunale

D.ssa Giuseppa Farruto

Pubblicata all'albo Pretorio on-line
dal _____
al _____



Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 31 GEN. 2019

Visto: Il Sindaco

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____